

R.G. 10095/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 10095 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022

**TRA**

██████████ (C.F. ██████████) rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato all'atto di citazione dall'Avv. ██████████ e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla ██████████ ang. Via ██████████

**ATTORE**

**E**

██████████ S.P.A. (P.IVA: ██████████ - C.F.: ██████████) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ (C.F.: ██████████) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con questi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla via ██████████

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**



All'udienza del 5/7/2022, trattata in modalità cartolare, le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze mediante deposito di note di trattazione scritta, quindi il Giudice assumeva la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 24/09/2021, [REDACTED] chiedeva di accertare la nullità e/o annullabilità parziale del contratto di mutuo fondiario n. 0600051287959 stipulato in data 03/05/2006 con il [REDACTED] S.p.A., ora [REDACTED] S.p.A. per la errata rappresentazione del TAEG/ISC, nonché per la illegittima pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, ed in ogni caso di condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario ai generali principi di buona fede e correttezza.

Con comparsa di risposta depositata in data 27/12/2021 si costituiva ritualmente [REDACTED] S.p.A. eccependo: in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.Lgvo n. 28/10, non avendo parte attrice espletato l'obbligatorio procedimento di mediazione; subordinatamente, la prescrizione del diritto alle eventuali restituzioni; nel merito, l'infondatezza di tutte le domande formulate nei propri confronti.

2. Con ordinanza del 25/01/2022 il Giudice, vista l'eccezione di improcedibilità della domanda, assegnava a parte attrice il termine di 15 giorni per provvedere a tale adempimento. Alla successiva udienza del 24/05/2022 il Giudice, preso atto della omessa mediazione causa covid del procuratore di parte attrice e della conseguente richiesta di rimessione dei termini per esperire l'ordinato tentativo di mediazione, rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e in seguito la riservava in decisione con i termini ordinari.

3. Tanto premesso, la domanda è improcedibile.

Carattere assorbente assume l'eccezione di improcedibilità del giudizio.

Vale in tal senso il disposto dell'art. 5 co. 1 bis, d.lgs. 28/2010, secondo cui "*L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*".

Orbene, nel caso di specie, costituisce circostanza non contestata tra le parti che il procedimento di mediazione non sia stato eseguito.



Non vi è dubbio che è su chi ha assunto l'iniziativa processuale che grava l'onere di dare impulso al giudizio e dunque anche di promuovere la mediazione dinanzi agli organismi competenti, quando la domanda rientri nelle materie che l'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 prevede a pena di improcedibilità del giudizio (sull'onere gravante sulla parte attrice recentemente Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020, n. 19596).

Nel caso di specie all'udienza del 25/01/2022, fissata per la verifica della condizione di procedibilità, l'attrice formulava istanza per la concessione di un termine finalizzato ad espletare il tentativo di mediazione. Alla successiva udienza, parte attorea chiedeva la rimessione nei termini, data l'impossibilità del procuratore di espletare la mediazione per cause a lui non imputabili.

Il potere del Giudice di disporre tale rinvio è limitato alla prima udienza, laddove venga sollevata l'eccezione di improcedibilità della domanda, ma non consente di dilatare *ad libitum* i tempi del processo qualora l'avvio della mediazione non venga espletato tempestivamente nei termini assegnati per inadempimento della parte onerata.

Il termine assegnato dal Giudice è di natura meramente ordinatoria e non perentoria.

La natura ordinatoria del termine predetto comporta che dalla sua violazione non possa derivare alcuna sanzione di improcedibilità, quando la mediazione sia stata comunque espletata e l'onere correttamente adempiuto. Viceversa, il mancato esperimento della mediazione entro la data dell'udienza di rinvio fissata dal Giudice comporta necessariamente la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale, che discende non già dalla natura perentoria o meno del termine concesso, quanto piuttosto dalla globale inottemperanza all'ordine del Giudice e dal mancato rispetto della condizione di procedibilità stabilita dalla legge (Corte di Appello di Milano, 4/7/2019).

Anche in questo caso si rileva come parte attrice non abbia in alcun modo dato impulso al procedimento di mediazione, non avendo documentato né dedotto in alcun modo di aver formulato la relativa istanza al mediatore, e ciò a prescindere dal rispetto del termine di inoltro della istanza che, come detto, ha natura meramente ordinatoria e che non comporta come diretta conseguenza della sua violazione la dichiarazione di improcedibilità.

D'altra parte, l'attore non può essere rimesso in termini per gli adempimenti connessi alla procedura di mediazione, giacché il rimedio speciale della rimessione in termini è ristretto alle ipotesi in cui la parte sia incorsa in decadenza per mancata osservanza di un termine di natura perentoria, ipotesi che nel caso di specie non ricorre.



5. In definitiva, l'eccezione di improcedibilità della domanda è fondata e l'accoglimento di questa eccezione a carattere assorbente consente di non esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalle parti.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. 55/2014, sulla scorta del valore della lite che, alla luce delle conclusioni formulate, è allo stato indeterminato, in base alle sole fasi processuali effettivamente svolte e dunque con esclusione della fase di trattazione e istruttoria che non ha avuto luogo. I compensi professionali vengono commisurati ai valori minimi in ragione delle ridotte attività processuali espletate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da [REDACTED]
- Condanna parte attorea al pagamento delle spese di giudizio in favore di [REDACTED]  
S.p.A liquidate in € 2.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e iva.

Aversa, 9/9/2022

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo

